



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

## COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 102

DEL 14/04/2026

L'anno **duemilaventisei** addì **quattordici** del mese di **aprile** alle ore **09:05** nella Sede Municipale, convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunita la Giunta Comunale.

Nel corso della seduta la Giunta Comunale, invitata dal Presidente a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, approva la seguente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti i seguenti componenti:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	FIORAVANTI MARCO		Si
VICE SINDACO	BRUGNI MASSIMILIANO	Si	
ASSESSORE	CARDINELLI MARCO	Si	
ASSESSORE	DI NICOLA ANNAGRAZIA	Si	
ASSESSORE	FERRETTI DONATELLA GIUSEPPINA		Si
ASSESSORE	LATTANZI ATTILIO	Si	
ASSESSORE	PENNACCHIETTI BARBARA	Si	
ASSESSORE	SILVESTRI GIOVANNI	Si	
ASSESSORE	STALLONE DOMENICO	Si	
ASSESSORE	TRONTINI LAURA	Si	

Totale Presenti: **8**

Totale Assenti: **2**

Presiede il VICE SINDACO **BRUGNI MASSIMILIANO**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE **Dott. VINCENZO PECORARO**

### OGGETTO:

PRESA D'ATTO DI MANCANZA DI OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART 30 DELLA L.R. 34/1992, DELLA "VARIANTE, AI SENSI DELL'ART. 15 C. 5 DELLA L.R. 34/92, ALL'ARTICOLO 62 COMMA 1 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE" ADOTTATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 3 DEL 12/01/2026.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n 3 del 12/01/2026 è stata adottata la “*Variante, ai sensi dell'art. 15 c. 5 della L.R. 34/92, all'articolo 62 comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente*” relativa all' "Area ex SGL Carbon " (APRS-1) al fine di introdurre la possibilità di prevedere ulteriori interventi su immobili esistenti, esclusi dal perimetro delle aree assoggettate al Piano Operativo di Bonifica, finalizzati alla rifunzionalizzazione dei manufatti anche mediante mutamento di destinazione d'uso, ove compatibili con le previsioni e le prescrizioni del Masterplan approvato per le finalità procedurali legate allo stesso P.O.B.;
- con avviso di deposito del 19/01/2026 prot. n 4454 la suddetta delibera di giunta unitamente a tutti gli elaborati della variante è stata depositata presso la segreteria comunale per 30 giorni consecutivi dal 19 gennaio al 18 febbraio 2026, giusta relata di pubblicazione del 18/02/2026 agli atti d'ufficio;
- Nei 20 giorni successivi al deposito cioè fino al 10 marzo 2026 non sono pervenute osservazioni da parte di privati come certificato dal dirigente del settore 3 con nota prot. 26389 del 23/03/2026;
- L'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno con propria determinazione dirigenziale n 14 del 26/02/2026 non ha formulato osservazioni;
- Sulla variante sono stati acquisiti i seguenti pareri:
  - della Regione Marche - Settore Genio che con nota Prot. n 31674 del 09/04/2026 ha espresso parere
  - della AST Marche che con nota Prot. n 24839 del 18/03/2026 ha espresso parere favorevole;
  - del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche che con nota Prot. n 12460 del 07/02/2026 si è così espressa: “*si ritiene che la variante non comporti particolari situazioni che contrastano con le tutele di competenza ed anzi incentiva e sostiene l'importante e strategico recupero dell'“AREA EX SGL CARBON”, progetto di fondamentale importanza in senso ambientale e urbano della Città di Ascoli Piceno, città che si riappropria di un'area di grande valore, limitrofa al Centro Storico, e che per troppo tempo è stata sottratta alla vita della cittadinanza. Per quanto concerne lo specifico aspetto della tutela del patrimonio archeologico, vista documentazione allegata alla nota che si riscontra; considerato che per la realizzazione degli interventi in progetto sarà prevista la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che comporteranno attività di scavo e movimento terra; si rammenta che: - tutte le opere pubbliche o di interesse pubblico, comprese le opere di urbanizzazione o le opere assunte in via diretta dal privato a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso o in regime di convenzione, dovranno essere sottoposte, in fase di progettazione di fattibilità tecnico economica, alla procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, ai sensi dell'art. 41 co. 4 del D.Lgs. 36/2023. In caso di realizzazione di indagini geologiche/geotecniche che prevedano carotaggi a rotazione continua o saggi con mezzo meccanico finalizzati alla realizzazione delle stesse, queste dovranno essere realizzati alla presenza di archeologici specializzati in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, ai sensi della Legge 110 del 22 luglio 2014, incaricati dalla Stazione Appaltante. Gli esiti confluiranno nell'elaborato previsto dal sopraccitato comma dell'Art. 41 del D.lgs. 36/2023; MC\_06/02/2026;”*

Evidenziato che:

- con la variante non vengono modificati i parametri urbanistico-edilizi delle norme vigenti; in particolare le volumetrie massime previste per l'edilizia residenziale restano immutate (350.000 metri cubi) ma viene eliminata la distinzione tra edilizia privata (340.000 metri cubi) ed edilizia in Social Housing (10.000 metri cubi);

- resta parimenti immutata la volumetria massima prevista per il polo scientifico e tecnologico (80.000 metri cubi);
- la variante normativa di che trattasi introduce la possibilità di prevedere interventi di rifunionalizzazione di edifici esistenti, esclusi dal perimetro delle aree assoggettate al Piano Operativo di Bonifica, da destinare ad attività legate al "Polo Tecnologico culturale ed edifici di servizio" (incubatore di imprese-startup) anche mediante mutamento di destinazione d'uso, ove compatibile con le previsioni e le prescrizioni del Masterplan approvato per le finalità procedurali legate allo stesso P.O.B.;
- la variante pertanto non determina alcun incremento di carico urbanistico in quanto le volumetrie da recuperare saranno computate all'interno dei valori massimi consentiti dalla Norma (per il polo scientifico e tecnologico metri cubi 80.000) ed avranno le destinazioni d'uso ammesse dalla stessa;
- con Determinazione Dirigenziale della Amministrazione Provinciale n. 78 del 10/12/2025 la Variante è stata esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006;

Dato atto che:

- con riferimento al quadro normativo regionale in tema di governo del territorio, in data 1 gennaio 2024 è entrata in vigore la legge regionale n 19 del 2023 ad oggetto "Norme della pianificazione per il governo del territorio" che ha abrogato, tra le altre, la legge 34 del 1992 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" che per oltre 30 anni ha disciplinato la materia nel territorio marchigiano;
- la nuova disciplina prevede delle tempistiche per la formazione dei nuovi strumenti di pianificazione sia di livello regionale che provinciale e comunale; in particolare i comuni sono tenuti ad approvare il Piano Urbanistico Generale unico (PUG) di competenza entro ventiquattro mesi dall'approvazione del PTCP (piano territoriale di Coordinamento Provinciale) e in ogni caso non oltre quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge;
- nelle more della formazione dei nuovi strumenti urbanistici ai vari livelli di governo territoriale, riveste particolare importanza l'articolo 33 della legge "Norme transitorie" che stabilisce al comma 8 la vigenza dei piani regolatori Generali approvati dai comuni: "*8. Fino alla data di entrata in vigore dei PUG sono fatti salvi gli strumenti urbanistici generali vigenti. Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti adottati alla data di entrata in vigore di questa legge sono approvati secondo le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio). Per l'attuazione degli strumenti urbanistici generali di cui a questo comma, secondo le modalità e gli strumenti attuativi previsti e individuati dai medesimi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 34/1992.*";
- per quanto attiene, invece, alla possibilità di procedere con varianti ai piani regolatori vigenti nel periodo transitorio, devono essere prese in considerazione due fattispecie: le varianti cd. "non sostanziali" ovvero semplificate (varianti ex art 15 comma 5 della L.R. 34/ 92) che non prevedono aumenti del carico urbanistico e sono disciplinate dall'articolo 33 comma 12 della legge regionale e le varianti ordinarie che comportano un aumento del carico urbanistico (varianti ex articolo 26 della L.R. 34/ 92) per le quali deve farsi riferimento al combinato disposto dei commi 15 e 13 dello stesso articolo 33;

Richiamato l'art. 15 comma 5 della L.R. 34/1992 secondo cui: "*5. Le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d'uso delle aree e comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3, sono approvate in via definitiva dalla giunta comunale ai sensi dell'articolo 30 della presente legge. I termini previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 30 sono ridotti rispettivamente a 20 giorni e 50 giorni.*"

Dato atto che la presente variante urbanistica rientra nella fattispecie prevista dal richiamato articolo 15 comma 5 della legge regionale 34 del 1992 in quanto non sono previste modifiche della distribuzione dei carichi insediativi e della dotazione di standard di cui al decreto ministeriale 1444 del 1968 nelle zone di espansione e non incide sul dimensionamento globale del piano regolatore approvato, ed è quindi ammissibile ai sensi dell'articolo 33 comma 12 della legge regionale 19 del 2023;

Richiamate altresì le disposizioni di cui all'art. 30 della L.R. 34/1992:

*“1. I piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, sono adottati dal Comune e le relative deliberazioni, corredate dagli elaborati di cui all'articolo 34, sono depositate presso la sede comunale per trenta giorni consecutivi.*

*2. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso affisso all'albo pretorio del Comune. Durante tale periodo chiunque può prendere visione dei piani e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni e opposizioni.*

*3. Le deliberazioni e gli elaborati di cui al comma 1 sono inviati contestualmente al deposito alla Provincia competente per territorio, che, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il Comune approva i piani motivando puntualmente sulle osservazioni formulate dalla Provincia o, decorso inutilmente il termine, prescindendo dalle osservazioni medesime.*

*4. Il Comune approva i piani decidendo, altresì, in ordine alle osservazioni e opposizioni presentate ai sensi del comma 2.*

*5. Il Comune, entro novanta giorni dall'approvazione dei piani, trasmette alla Provincia e alla Regione copia delle relative deliberazioni. La Provincia e la Regione possono richiedere anche copia degli elaborati del piano”.*

Dato atto che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 15 comma 5 e 30 della stessa L.R. 34/92, per concludere l'iter previsto dalla normativa regionale è necessaria la delibera con la quale la Giunta Comunale prenda atto che non sono pervenute osservazioni ed approvi la variante urbanistica;

Rilevato che la variante non comporta la modifica del Piano di Zonizzazione acustica comunale; infatti le aree oggetto della presente variante urbanistica rientrano tutte nella “Classe III- Zone di tipo misto” della Classificazione Acustica del territorio comunale e sono rispettate le prescrizioni indicate dall'art. 8 della Legge regionale 14 novembre 2001, n. 28 ad oggetto “Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico della regione marche” che così stabilisce:

*“1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni o varianti, le destinazioni d'uso delle aree o varianti, devono essere stabilite, a pena di nullità degli strumenti stessi, secondo quanto stabilito all'articolo 2, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione residente.”.*

Evidenziato che:

- la variante di che trattasi si compone dei seguenti elaborati:
  - Relazione
  - Norme Tecniche di variante
  - Rapporto di screening semplificato;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26/02/2026 ad oggetto "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO RELATIVO AL TRIENNIO 2026-2028 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)";
- deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 30/03/2026 ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028, in forma ordinaria, ai sensi del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 giugno 2022, n. 132. – Approvazione”;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 18/03/2025 ad oggetto " Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000)";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 30/10/2025 ad oggetto "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2026/2028. – APPROVAZIONE";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26/02/2026 ad oggetto "NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2026/2028. – APPROVAZIONE";

VISTI:

- il parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore 7 – Rigenerazione Urbana;
- il parere di regolarità contabile da parte del Dirigente del Settore Finanziario;

VISTI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- la legge 1150/1942;
- le Leggi Regionali 34/1992 e 19/2023;

DELIBERA

- 1) di dare atto che sulla variante in oggetto non sono pervenute osservazioni né da parte di privati né da parte della amministrazione provinciale di Ascoli Piceno come certificato dal dirigente del Settore 3 con nota prot. 26389 del 23/03/2026
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 34/1992 e recependo i pareri di cui al successivo punto 5, la "*Variante, ai sensi dell'art. 15 c. 5 della L.R. 34/92, all'articolo 62 comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente*" adottata con delibera di Giunta Comunale n 3 del 12/01/2026 e costituita dai seguenti elaborati che, seppur non materialmente allegati al presente provvedimento, si intendono farne parte integrante e sostanziale e sono agli atti di ufficio:
  - Relazione
  - Norme Tecniche di variante
  - Rapporto di screening semplificato;
- 3) di dare atto che la variante normativa all'articolo 62 "*Aree a prevalente destinazione residenziale e servizi*" delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore nel punto 1 relativo all' "*Area ex sgl Carbon* " (APRS-1) introduce la possibilità di prevedere ulteriori interventi su immobili esistenti, esclusi dal perimetro delle aree assoggettate al Piano Operativo di Bonifica, finalizzati alla rifunzionalizzazione dei manufatti anche mediante mutamento di destinazione d'uso, ove compatibili con le previsioni e le prescrizioni del Masterplan approvato per le finalità procedurali legate allo stesso P.O.B.
- 4) di dare atto altresì che la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. in forma semplificata della Variante Urbanistica in oggetto si è conclusa con la determinazione dirigenziale n. 78 del 10/12/2025 della Amministrazione Provinciale che ha stabilito l'esclusione dalla procedura di V.A.S.;
- 5) di recepire le prescrizioni dei seguenti pareri pervenuti sulla variante in oggetto:
  - della Regione Marche - Settore Genio che con nota Prot. n del /2026 allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

- della AST Marche che con nota Prot. n 24839 del 18/03/2026 ha espresso parere favorevole;
  - del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche che con nota Prot. n 12460 del 07/02/2026 ha espresso parere favorevole con le prescrizioni riportate nella parte narrativa;
- 6) di individuare l'ing. Maurizio Piccioni quale Responsabile dell'attuazione del procedimento;
  - 7) di voler dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a mente dell'art. 134 quarto comma del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267 per la necessità di dare attuazione alla pianificazione urbanistica comunale nel più breve tempo possibile.



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

---

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**Rif.to proposta di delibera:** 9 del 10/04/2026

**Oggetto:** PRESA D'ATTO DI MANCANZA DI OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART 30 DELLA L.R. 34/1992, DELLA "VARIANTE, AI SENSI DELL'ART. 15 C. 5 DELLA L.R. 34/92, ALL'ARTICOLO 62 COMMA 1 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE" ADOTTATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 3 DEL 12/01/2026.

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 49, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento.

Esprime parere: **Favorevole**

Responsabile **SETTORE 7 - RIGENERAZIONE URBANA**

PICCIONI MAURIZIO

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.*



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

---

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**Rif.to proposta delibera: 9 del 10/04/2026**

**Oggetto:** PRESA D'ATTO DI MANCANZA DI OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART 30 DELLA L.R. 34/1992, DELLA "VARIANTE, AI SENSI DELL'ART. 15 C. 5 DELLA L.R. 34/92, ALL'ARTICOLO 62 COMMA 1 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE" ADOTTATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 3 DEL 12/01/2026.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Cristina Mattioli per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, in data 13/04/2026 prescritto dall'art.49 comma 1 e 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 ha espresso il seguente parere:

**Favorevole**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Cristina Mattioli

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.*

**Letto, approvato e sottoscritto:**

<b>IL PRESIDENTE BRUGNI MASSIMILIANO</b>	<b>IL SEGRETARIO Dott. VINCENZO PECORARO</b>
--	--

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.*

**GIUNTA REGIONALE**

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE  
 Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio

**Settore Genio Civile Marche Sud**

PEC: [regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it](mailto:regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it)

email: [settore.gcmarchesud@regione.marche.it](mailto:settore.gcmarchesud@regione.marche.it)

Fasc.: **420.60.70/2026/GCMS/6428**

[comune.ap@pec.it](mailto:comune.ap@pec.it)

**OGGETTO:** Variante (sensi dell'art. 15 c. 5 della L. R. 34/92) all'art. 62 c. 1 delle N. T. A.  
 Parere ai sensi dell'art. 89 D. P. R. N. 380/2001  
 Compatibilità Idraulica art. 10 L. R. 22/2011  
**Piano Regolatore Generale**  
**"A. P. R. S. Aree a Prevalente destinazione Residenziale e Servizi"**  
 Comune di Ascoli Piceno

È stata esaminata ai sensi dell'art. 89 del D. P. R. 380/2001 e per le valutazioni sulla Compatibilità Idraulica, la documentazione in merito alla **Variante (sensi dell'art. 15 c. 5 della L. R. 34/92) all'art. 62 c. 1 delle N. T. A.**, trasmessa dal Comune di Ascoli Piceno con nota del 7 gennaio u. s. ed assunta al ns prot. n. 15488 del g. s..

Alla richiesta di parere sono allegati gli elaborati redatti, dall'Arch. Galanti e dall'Ing. Piccioni.

Con ns nota n. **36728** del **13 gennaio u. s.** è stata richiesta documentazione integrativa, successivamente trasmessa col n. 27313 in data 25 **u. s.** ed assunta al protocollo regionale al n. 426249 del **g. s.**

Dalla documentazione progettuale trasmessa si precisa che: *l'art. 62 delle N.T.A. del P.R.G. rubricato "A. P. R. S. Aree a Prevalente destinazione Residenziale e Servizi" è relativo all'area ex SGL Carbon e che la Variante normativa di che trattasi introduce la possibilità di prevedere interventi di rifunzionalizzazione di edifici esistenti, esclusi dal perimetro delle aree assoggettate al Piano Operativo di Bonifica, da destinare ad attività legate al "Polo Tecnologico culturale ed edifici di servizio" (Incubatore di imprese-startup) anche mediante mutamento di destinazione d'uso, ove compatibile con le previsioni e le prescrizioni del Masterplan approvato per le finalità procedurali legate allo stesso P.O.B.; per quanto sopra la Variante non determina alcun incremento di carico urbanistico in quanto le volumetrie da recuperare, saranno computate all'interno dei valori massimi consentiti dalla Norma (per il polo scientifico e tecnologico metri cubi 80.000) ed avranno le destinazioni d'uso ammesse dalla stessa.*

**Visto** l'art. 89 del D. P. R. 6 giugno 2001 n. 380,

**Visti** i contenuti delle Circolari della Regione Marche n.14 del 28 agosto 1990,

**Viste** le Norme Tecniche delle Costruzioni approvate con il D. M. 17 gennaio 2018,

**Viste** la L. R. 22 del 23 novembre 2011 e la D. G. R. 53/2014,

**Visti** l'art.18 della Legge Regionale 30 luglio 2021 n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta Regionale) e la D. G. R. n.1677 del 30 dicembre 2021.

**Conformità geomorfologica (parere ai sensi dell'art. 89 del D. P. R. 380/2001)**

**L'integrazione di c. s. a firma del geol. Acciaccaferri, viene allegata al presente Provvedimento di cui diviene parte integrante.**

**Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/2001, per la Variante (ai sensi dell'art. 15 c. 5 della L. R. 34/92) all'art. 62 c. 1 delle N. T. A., con le seguenti prescrizioni:**

- ogni intervento di edificazione dovrà essere preceduto da Studi geotecnici finalizzati alla modellazione geotecnica, al fine di fornire al progettista i parametri necessari per le verifiche/analisi previste nelle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018;
- dai risultati ottenuti da detti Studi, dovrà essere stabilita la tipologia di fondazioni più idonea;
- le opere di urbanizzazione dovranno prevedere anche il Sistema per il mantenimento dell'Invarianza idraulica della trasformazione, tale Sistema dovrà essere dimensionato in relazione a tutte le nuove superfici impermeabili e semipermeabili.

**Pertanto** si ritiene la previsione urbanistica riguardate il Comune di [Ascoli Piceno](#) di che trattasi, compatibile idraulicamente con il regime idraulico dei corsi d'acqua presenti nel territorio interessato.

Le nuove opere dovranno assicurare il perseguimento del Principio di Invarianza idraulica, ai sensi della L. R. 22/2011. La verifica del rispetto di tale prescrizione, è di competenza dell'Ente che rilascia il titolo abilitativo alla realizzazione delle opere.

[Le presenti valutazioni, dovranno essere allegate all'atto di adozione della Variante allo strumento urbanistico.](#)

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Luca Arabi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del DLgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate,  
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

allegato: Dichiarazione del Dott. geol. Acciaccaferri, inviata il 25 u. s. e recepita il g. s. n. 426249

**R. d. P. art\_89 D. P. R. 380/2001 Arch. Alessandro Spadea 0736.352865**

**R. d. P. art. 10 L. R. 22/2011 Arch. Alessandro Spadea 0736.352865**

**Fascicolo 420.60.70/2026/GCMS/6428**